

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica**

L'ASSESSORE

***Rideterminazione tariffa
di remunerazione assistenziale pazienti affetti da COVID-19***

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
- VISTA** la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" nonché la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12/05/2020;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
- VISTO** il Titolo II *"Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario"* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- VISTO** l'articolo 20 *"Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali"* del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: *"A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante *"Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale"*;
- VISTO** il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 *"Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3"*;

VISTA la L.R. 05 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028", pubblicata nel S.O. della G.U.R.S. n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la L.R. 05 Gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12/01/2026, relativa al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori” ;

VISTO il Decreto Presidenziale n.1194 del 05.03.2026 di conferimento all’Avv. Giovanni Bologna dell’incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della Salute, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.91 del 04.03.2026, trasmesso dal Dirigente dell’Area 1 di questo Dipartimento con nota prot. n.14978 del 17.03.2026;

VISTO il D.D.G. n. 671 del 27/05/2026 in virtù del quale è stato conferito al Dott.Federico Ferro l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio 5 “Economico-Finanziario”, con decorrenza dal 25/05/2026;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 con il quale è stata fissata la remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19;

VISTO in particolare l’articolo 2 Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 *“Determinazione dell’incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19”* che stabilisce per le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, il riconoscimento dell’incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, di euro 3.713 se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e di euro 9.697 se il ricovero è transitato in terapia intensiva.

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 ha avuto i suoi effetti a seguito della registrazione della Corte dei Conti l’8 novembre 2021 a cui è seguita la pubblicazione il 19/11/2021 sulla GURI Serie generale n.276, si ritiene opportuno nella Regione Siciliana recepire l’incremento tariffario massimo di cui all’articolo 2 del DM 12/08/2021, a far data dal 1° gennaio 2021;

VISTO, altresì, il comma 1 dell’articolo 4 del medesimo Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 che prevedeva la facoltà delle Regioni di determinare l’importo del finanziamento di una tariffa per remunerare la funzione relativa ai posti letto COVID-19;

PRESO ATTO, ai sensi del superiore comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021, che ogni regione doveva determinare la tariffa di funzione dei posti letto COVID-19 tenendo conto dei costi fissi effettivamente sostenuti dagli erogatori e rendicontati dalle strutture per i posti letto non occupati e degli importi già corrisposti a ciascun erogatore;

PRESO ATTO di quanto riportato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto ministeriale, visionato dalle Regioni nel mese di giugno 2021, dal quale si evince che sulla base delle analisi condotte dal Ministero della Salute era stata individuata una funzione di attesa per giornata da attribuire ai posti letto di terapia intensiva non occupati pari ad un valore massimo di euro 1.467,00;

ATTESO che dall’analisi dei costi di attesa effettivamente sostenuti dagli erogatori della Regione Siciliana in relazione ai posti letto realmente non occupati e non compensati da altra attività comunque erogata dalla struttura a valere sui medesimi posti letto si determina una tariffa di funzione pari ad euro 1.162,98 ad eccezione di quelle strutture che hanno messo a disposizione i posti letto che permettevano di garantire l’assistenza di elevata complessità ai ricoverati più gravi che richiedevano l’ECMO come terapia salvavita per i quali, atteso i maggiori costi,

la tariffa di funzione è pari ad euro 1.467,00 quale valore massimo individuato dalla relazione tecnica ministeriale;

VISTO il D.A. n. 707 del 04/08/2022 recante “*recepimento e determinazione tariffa di remunerazione assistenziale pazienti affetti da COVID-19*” in virtù del quale:

ART. 1 – A far data dal 1° gennaio 2021 alle strutture del SSR si sarebbe riconosciuto per la remunerazione delle prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, l'incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, di euro 3.713,00 se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e di euro 9.697,00 se il ricovero è transitato in terapia intensiva;

ART. 2 - A far data dal 1° gennaio 2021 alle strutture del SSR per le finalità previste dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021, si sarebbe riconosciuta la tariffa per funzioni assistenziali in euro 1.162,98 ad eccezione di quelle strutture che hanno messo a disposizione i posti letto che permettevano di garantire l'assistenza di elevata complessità ai ricoverati più gravi attraverso la terapia salvavita ECMO per i quali, atteso i maggiori costi, la tariffa di funzione è pari ad euro 1.467,00;

RILEVATO che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la S.p.A. C.O.T.-Cure Ortopediche Traumatologiche- domandava l'annullamento del Decreto Assessoriale n. 707/2022 nella parte in cui limitava il riconoscimento delle remunerazioni spettanti alle strutture private accreditate che, essendo state inserite nella rete ospedaliera regionale dedicata alla cura dei pazienti affetti da COVID-19, durante il periodo dello stato di emergenza, avessero operato dal 1° Gennaio 2021 e non anche durante l'anno antecedente;

RILEVATO, altresì, che con Sentenza n. 151/2024 pubblicata il 16 gennaio 2024, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, rigettava il ricorso di cui sopra poiché:

-la Regione avrebbe operato nell'ambito della sua ampia discrezionalità e nel rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale;

-il regime economico sarebbe stato stabilito dall'Accordo Quadro e dal Contratto Integrativo del 2020 e non poteva, quindi, essere modificato dalla sopravvenuta normativa statale ed in particolare dal D.M. 12 Agosto 2021 diventando efficace soltanto nel 2021;

-non sarebbero utilizzabili i fondi stanziati dallo Stato per finanziare il pagamento dei corrispettivi introdotti dal D.L. 34/2020;

-la ricorrente non avrebbe provato i costi fissi effettivamente sostenuti e da ristorare con la voce “funzione assistenziale”;

PRESO ATTO che la C.O.T. S.p.A., con l'appello notificato il 5 marzo 2025 e depositato in data 8 marzo 2025, domandava la riforma della predetta pronuncia, criticandone le conclusioni;

CONSIDERATO che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, con sentenza n. 679 del 01/09/2025 ha accolto il succitato ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ha annullato gli atti impugnati, statuendo, fra l'altro, che il riconoscimento dell'incremento tariffario e della tariffa per le funzioni assistenziali va riconosciuta, non dal 1°Gennaio 2021, così come determinato col Provvedimento n. 707/2022, bensì a decorrere dal 31 gennaio 2020, data della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza COVID-19 a far tempo dalla data di tale provvedimento ;

D E C R E T A

Per tutto quanto descritto in premessa, che qui s'intende integralmente riportato:

- ART.1-Prendere atto della Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 679 del 01/09/2025 per effetto della quale, in riforma della sentenza appellata dalla S.p.A. C.O.T. -Cure Ortopediche Traumatologiche con ricorso del 05/03/2025, ha annullato gli atti impugnati, fra i quali il Decreto Assessoriale n. 707 del 04/08/2022;
- ART. 2 -Riconoscere alle strutture del S.S.R., a far data dal 30 gennaio 2020 per la remunerazione delle prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, l'incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, di euro 3.713,00 se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e di euro 9.697,00 se il ricovero è transitato in terapia intensiva.
- ART. 3 – Riconoscere alle strutture del S.S.R., a far data dal 30 gennaio 2020, per le finalità previste dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021, la tariffa per funzioni assistenziali in euro 1.162,98 ad eccezione di quelle strutture che hanno messo a disposizione i posti letto che permettevano di garantire l'assistenza di elevata complessità ai ricoverati più gravi attraverso la terapia salvavita ECMO per i quali, atteso i maggiori costi, la tariffa di funzione è pari ad euro 1.467,00;

Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa regionale.

Palermo, 30/06/2026

L'Assessore
Dott. Marcello Caruso